

Originale

OGGETTO:

Aggiornamento del regolamento sul "Divieto di fumo" dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania approvato il 22/02/2002, in applicazione alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 e della Circolare dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana prot. 8157 del 29/01/2014

DELIBERAZIONE N. 1373

Adottata nella seduta del 05/08/2026
del Direttore Generale
dott. Salvatore Giuffrida

Dimostrazione della compatibilità economica:

Conto Economico:

Settore Economico Finanziario

Si attesta che il costo di cui al presente atto è stato registrato in contabilità generale.

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Rosario Privitera

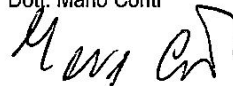
con l'intervento del sig.

Direttore Amministrativo Dott. Salvatore M. Torrisi

Direttore Sanitario Dott.ssa Diana Cinà

E con l'assistenza, quale segretario verbalizzante
della Dott.ssa Giuliana Cardone

Il Funzionario dell'Istruttoria
Dott. Mario Conti



IL Direttore Generale

Li, _____

PREMESSO che questa Azienda Ospedaliera ha proceduto ai puntuali adempimenti previsti dalle disposizioni legislative per il rispetto del divieto di fumo, tra cui l'adozione di un **regolamento** attuata il 22/02/2002;

VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori"), che introduce il divieto di fumo nei locali chiusi;

VISTO il D.P.C.M. 23 dicembre 2003, contenente le modalità di attuazione del divieto e di applicazione delle relative sanzioni;

VISTO il D.Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6 (Recepimento della Direttiva 2014/40/UE), che estende il divieto di fumo alle pertinenze esterne degli ospedali (es. aree pediatriche, ginecologiche) e vieta l'uso delle sigarette elettroniche (e-cig) e dei prodotti a tabacco riscaldato;

CONSIDERATO che è preciso dovere dell'Azienda garantire la tutela della salute pubblica, la sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione degli incendi;

RITENUTO necessario adottare un regolamento aziendale aggiornato per definire le modalità operative di vigilanza, l'individuazione dei preposti al controllo e la contestazione delle violazioni;

VISTA la nota del 20/4/2026 con la quale il nuovo regolamento aggiornato è stato trasmesso al Direttore Amministrativo e ai Dirigenti Responsabili dei SS.OO.CC. Affari Generali, Tecnico ed Economico Finanziario per opportuna condivisione;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'adozione del nuovo regolamento sul divieto di fumo che fa parte integrante del presente atto;

Su proposta del Direttore Sanitario che con la sottoscrizione del presente atto apposta in calce, ne attesta la piena legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

DI APPROVARE e adottare il "Regolamento aziendale sul divieto di fumo", che modifica e sostituisce il precedente del 22/02/2002, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

DI ESTENDERE il divieto a tutti i locali chiusi, ai mezzi di trasporto aziendali, alle aree esterne ospedaliere e a tutti i dispositivi da fumo, inclusi quelli elettronici.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio online aziendale e comunicata a tutte le strutture organizzative per la massima diffusione.

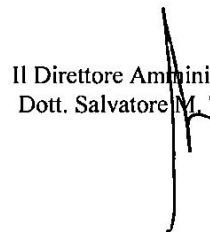
Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Diana Cina

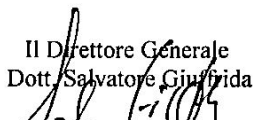


Il Direttore Amministrativo

Dott. Salvatore M. Torrisi

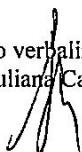


Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Giuffrida



Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania ai sensi dell'art. 53 L.R. 30/93 s.m.i. e dell'art.32 della L. n. 69/2009.

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Giuliana Cardone





**REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO
AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA CANNIZZARO
CATANIA**

Il Presente regolamento modifica e sostituisce il precedente del 22/02/2002

Visto l'art. 51 della Legge 03/2003 e s.m.i.

Vista la legge 584/1975 e s.m.i.

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 37000 del 14/12/1995

Visto il D.A. 1772 del 23/09/2013 "Linee di indirizzo per la prevenzione e controllo del tabagismo nella Regione Siciliana: biennio 2014/15"

Vista la Circolare dell'Assessorato per la Salute della Regione Siciliana prot. 8157 del 29/01/2014

Preso atto del Regolamento sul divieto di fumo redatto da questa Azienda il 22/02/2002

Si approva il seguente Regolamento antifumo per tutte le aree di competenza aziendale:

Art. 1

PRINCIPI GENERALI E CAMPI DI APPLICAZIONE

L'Azienda Ospedaliera PER L'EMERGENZA CANNIZZARO di Catania, con il presente regolamento intende disciplinare il divieto di fumo all'interno delle proprie strutture stabilito dalla normativa vigente.

Art. 2

LOCALI NEI QUALI SI APPLICA IL DIVIETO DI FUMO

L'Azienda Ospedaliera PER L'EMERGENZA CANNIZZARO sancisce il divieto di fumo in tutti i locali facenti parte del Presidio Ospedaliero ed in ogni altro locale sede di articolazione organizzativa dell'Azienda nei quali la generalità degli amministratori o degli utenti accede senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti, sulla base di norme comportamentali concernenti il divieto di fumo contenute nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 37000 del 14/12/1995.

Ai sensi dell'art. 3 della citata Direttiva si individuano i locali dell'Azienda Ospedaliera per L'EMERGENZA CANNIZZARO, in cui è vietato fumare sigarette, sigari, pipe e sigarette elettroniche:

-
- a) Totalità degli ambienti, dell'Azienda Ospedaliera o comunque dalla stessa utilizzati a qualsiasi altro titolo, ove vengono rese prestazioni di carattere sanitario e/o sociale, siano esse di ricovero, cura, visite ambulatoriali, prestazioni diagnostiche, rilascio di certificazioni, autorizzazioni e simili;
 - b) Sportelli o uffici "aperti al pubblico", che svolgono la loro attività abituale a diretto contatto con l'utente anche se trattasi di attività di carattere non sanitario, quali Ufficio riscossioni tickets e prenotazioni, Ufficio relazioni con il pubblico, Ufficio accettazione ricoveri, Ufficio protocollo, Ufficio Personale etc., nonché ingressi, sale riunioni, atri, servizi igienico-sanitari, biblioteche, ascensori, scale di disimpegno, archivi ed autoveicoli autorizzati dall'Azienda per trasporto singolo o collettivo di utenti.
 - c) Luoghi di lavoro al chiuso destinati alla permanenza di più persone, ancorchè non si tratti di locali "aperti al pubblico", quando venga avanzata richiesta al Responsabile della relativa struttura da parte di uno o più lavoratori che svolgono la propria attività nel locale interessato. Per locali "non aperti al pubblico" si intendono, ai sensi del presente comma, quelli riservati ad attività di lavoro del personale dipendente, nei quali non è normalmente prevista, seppure non vietata, l'affluenza di persone estranee all'Azienda Ospedaliera.

ART. 3

LOCALI NEI QUALI E' CONSENTITO FUMARE

Si identificano le aree dove è consentito fumare, per gli utenti e loro accompagnatori, ovvero in tutte le aree di pertinenza dell'A.O. Cannizzaro, purché fuori dall'area perimetrale coperta, e a distanza utile ad evitare ogni forma di contaminazione dell'aria relativa alle sedi dove è vietato o severamente vietato fumare. Il divieto di fumo nelle suddette aree permane per il personale. I locali in cui è consentito fumare sono quelli che, in misura residuale, esulano, per le loro caratteristiche, dalla definizione di "locali aperti al pubblico" esplicitata all'art. 2 del presente regolamento. La Direzione Generale, potrà individuare dei locali dove è consentito fumare, purché tale deroga sia motivata, non in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento e a condizione che i locali individuati rispettino le caratteristiche previste dall'art. 51 comma 2 della legge 03/2003.

ART. 4

SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO

Il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo, in relazione agli Uffici alle loro dirette dipendenze aperti al pubblico, ivi compresi gli Uffici di Staff di rispettiva afferenza individueranno con apposito atto, per ciascuna struttura, i nominativi dei Responsabili della struttura sanitaria o amministrativa incaricati dell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 4 lettera b) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 37000 del 14/12/1995.

I Responsabili di struttura sanitaria o amministrativa incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto dovranno in particolare:

- a) vigilare sull'osservanza del divieto;
-

- b) individuare, dandone comunicazione scritta all'Ufficio di Segreteria della Direzione Generale, i soggetti Responsabili dell'accertamento dell'infrazione e della verbalizzazione della sanzione amministrativa (con funzioni di agenti accertatori), i quali verranno successivamente nominati con atto del Direttore Generale. Il numero dei suddetti accertatori dovrà essere adeguato al numero degli edifici in cui è articolata la struttura di appartenenza e, internamente ad essi, ad una logica suddivisione fisica degli spazi;
- c) dare disposizioni relativamente all'esposizione, nei locali in cui si applica il divieto di fumo, degli appositi cartelli contenenti l'indicazione del divieto stesso, tenendo conto anche delle eventuali richieste del personale di estendere il divieto ai luoghi di lavoro non aperti al pubblico.

Per quanto riguarda le aree comuni quali ingressi, atrii, servizi igienico-sanitari, ascensori, scale di disimpegno, ect.. il Direttore Amministrativo e il Direttore sanitario, ciascuno per le strutture di propria pertinenza, individueranno quale Responsabili incaricati dell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 4 lettera b) della Direttiva sopra menzionata i Responsabili delle strutture immediatamente adiacenti alle aree comuni.

ART. 5 AGENTI ACCERTATORI

Gli agenti accertatori devono essere muniti di apposito attestato di nomina scritto, da esibire in caso di contestazione della violazione. Tale attestato deve essere esibito in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.

Nel caso in cui gli stessi verifichino comportamenti non rispettosi del presente regolamento, dovranno inoltre svolgere le seguenti attività:

- a) munirsi dei verbali di accertamento, stampati in quadruplice copia;
 - b) accertare l'infrazione;
 - c) quando è possibile, contestare immediatamente al trasgressore la violazione;
 - d) verbalizzare la sanzione amministrativa, compilando in ogni sua parte il prestampato di verbale, predisposto in quadruplice copia dalla Direzione Amministrativa;
 - e) in caso di contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale, consegnare al trasgressore una copia dello stesso ed inoltrare la seconda copia alla S.O.C. Economico-Finanziario, la terza all'Ufficio di Segreteria della Direzione Amministrativa e conservando l'originale presso la struttura di appartenenza;
 - f) in caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale notificare al trasgressore, entro 90 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale inoltrando la seconda copia alla S.O.C. Economico Finanziario e la terza copia all'Ufficio di Segreteria della Direzione Amministrativa, conservando l'originale presso la struttura di appartenenza;
- I dipendenti individuati quali agenti accertatori hanno l'obbligo di accertare e contestare l'infrazione in ogni area delle strutture dell'Azienda Ospedaliera in cui si verifichino comportamenti non rispettosi del presente regolamento.



Art.6

COMPETENZE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Le attività amministrative a supporto ed ausilio dei compiti espletati dagli agenti accertatori verranno svolte dal Settore Affari Generali il quale in particolare espletterà i seguenti compiti:

- a) nel caso di impossibilità di contestazione immediata, espletterà le operazioni connesse alla notificazione per posta del verbale al trasgressore;
- b) accerterà che il trasgressore abbia effettuato il pagamento della sanzione entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla data di notificazione degli estremi della violazione;
- c) inoltrerà alla Regione il rapporto completo di processo verbale unitamente alla copia del verbale.

Art.7

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1) Le sanzioni amministrative sono quelle stabilite nell'art. 52 comma 20 della Legge 448/2001, che modifica l'art. 7 della legge 11 novembre 1975 n. 584, e nell'art. 1 comma 198 del 30/12/2004 n. 311.

2) I trasgressori alle disposizioni dell'art. 1 del presente regolamento sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 (euro ventisette virgola cinquanta) a € 275,00 (euro duecentosettantacinque virgola zero). La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

3) I responsabili individuati dal presente regolamento, cui spetta vigilare sull'osservazione del divieto, in caso di non ottemperanza, sono passibili di sanzioni amministrative da € 220,00 (euro duecentoventi virgola zero) a € 2.200,00 (euro duemiladuecento virgola zero).

4) La sanzione si applica:

- nella misura minima € 27,50 (euro ventisette virgola cinquanta) se il pagamento della stessa viene effettuato entro i primi 15 giorni dall'accertamento dell'infrazione;
- nella misura del doppio del minimo € 55,00 (euro cinquantacinque virgola zero) se il pagamento viene effettuato tra il sedicesimo ed il sessantesimo giorno dall'accertamento dell'infrazione;
- nella misura massima € 275,00 (euro duecentosettantacinque virgola zero) se il pagamento viene effettuato dal sessantunesimo giorno in poi.

Le predette misure delle sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui la violazione viene commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Art. 8



CARTELLI CONTENENTI L'INDICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

L'Azienda Ospedaliera appronterà l'eventuale cartellonistica mancante contenente l'indicazione del divieto di fumo.

I cartelli contenenti l'indicazione del divieto di fumo, da affiggersi a cura del Responsabile del Settore Tecnico Patrimoniale dovranno contenere i seguenti elementi:

- a) divieto di fumare;
- b) riferimenti normativi;
- c) sanzioni amministrative previste;
- d) soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto (ossia il Responsabile della Struttura di appartenenza del locale).

Art. 9

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni vigenti